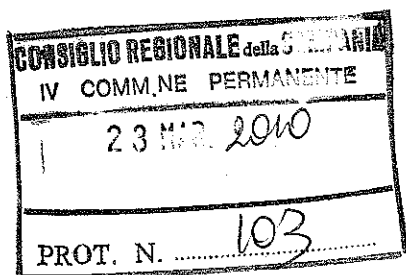




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Decisioni Amministrative Consiliari



e p. c.

Al Presidente della III Commissione
Consiliare permanente

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente

Al Presidente della VII Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

All'Assessore Regionale
per i rapporti Giunta – Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 238 del 12 marzo 2010 -
"Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Riconoscimento del profilo di interesse regionale del
Parco Urbano del Comune di Riardo (CE) - Con allegati".

– REG. GEN. N° 1345/II –

Si trasmette, ai sensi dell'art.1, comma 4 della l.R. n. 17/03, il provvedimento in oggetto.

Il Segretario Generale
Dott. Carlo D'Orta



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

REG. C. C. N. 1345 / II

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
238	12/03/2010	16	3	2

Oggetto:

Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 - Riconoscimento del profilo di interesse regionale del Parco Urbano del Comune di RIARDO (CE) - con allegati.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 0004CDFD04BB756EAE0F546EB09FE1FBB334DB6D

Allegato nr. 1 : CAAE81377B625363D520029210CE08EA28FB3455

Allegato nr. 2 : C39E28C77EA16D432FD7AC1FCDA34C188F714CD5

Allegato nr. 3 : 4E0A9BE05AC748775574DB79FD9CFA0933B6AC27

Frontespizio Allegato : 3C98BC043DD6FB1BFD061A89D5527AA223FED990



Area Settore

16 3

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **12/03/2010**

ATTIVITA' AMM.VA

REG. GEN. N. 1345/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 - Riconoscimento del profilo di interesse regionale del Parco Urbano del Comune di RIARDO (CE) - con allegati.

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	ASSENTE
4)	"	Gabriella	CUNDARI	
5)	"	Mariano	D'ANTONIO	
6)	"	Alfonsina	DE FELICE	ASSENTE
7)	"	Oberdan	FORLENZA	
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	
10)	"	Riccardo	MARONE	ASSENTE
11)	"	Nicola	MAZZOCCA	ASSENTE
12)	"	Gianfranco	NAPPI	
13)	"	Mario Luigi	SANTANGELO	
	Segretario	Maria	D'ELIA	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0006674/A

Del 18/03/2010 10.09.09
Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- la Costituzione, all'art. 9, detta quale fondamentale principio di rango costituzionale la tutela del paesaggio e del patrimonio storico della Nazione;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione* - all'art. 3, nel modificare l'art. 117 Cost. riconduce nell'ambito della legislazione concorrente le materie relative alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- l'art. 83, comma 1, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382* - trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59 - *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa* - fondamentale disciplina legislativa la quale, nell'ambito di una innovativa fase di regionalismo che ha influito non poco sulla materia ambientale, ha conferito alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997 n. 59* - ha accentuato il carattere federalistico della normativa ambientale conferendo alle Regioni una competenza programmatica e pianificatoria di carattere unitario in tutta la materia dell'ambiente sia in merito alle priorità dell'azione ambientale che in merito al coordinamento degli interventi da realizzare nel comparto;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - *Legge quadro sulle aree protette* -, così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 - *Nuovi interventi in campo ambientale* -, stabilisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è stata recepita dal d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal d.P.R. 120 del 12 marzo 2003;
- il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 - *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997 n. 352* -, adottato in attuazione della delega con la quale il Parlamento aveva dato mandato all'esecutivo di provvedere al riordino di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali, ha operato un fondamentale coordinamento di tutte le norme vigenti in materia;
- la legge 6 luglio 2002 n. 137 - *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici* - ha definito i principi informatori di una delega rivolta al Governo al fine di adottare decreti legislativi in materia, tra l'altro, di beni culturali ed ambientali;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 22 luglio 2002, n. 137* - e s.m.i., adottato in attuazione della suddetta legge di delega, è affermativo del fondamentale principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire gli indirizzi e i criteri che attengono alle attività fondamentali rivolte al paesaggio, indicandone prospettive di sviluppo sostenibile sotto questo profilo il codice è disciplina sostanzialmente innovativa della precedente legislazione, dando riconoscimento normativo al concetto di sviluppo sostenibile e concreta possibilità di assicurare interventi necessari in aree di particolare valore;
- con legge 9 gennaio 2006, n. 14 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000* - il nostro paese ha condiviso l'obiettivo di promuovere l'adozione, non solo al livello nazionale, ma anche regionale e locale, di programmi di salvaguardia e di gestione dei paesaggi europei secondo i principi dello sviluppo sostenibile;

- con legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 - *Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania* - e s.m.i. sono state individuate ed istituite le aree naturali protette in Campania, in conformità ai principi disposti dalla Legge n. 394 del 6/12/91;
- la Regione Campania con la promulgazione della legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - *Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale* - ha completato il quadro normativo per l'individuazione del sistema delle aree naturali protette sul proprio territorio, individuando all'art. 1, il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da parchi urbani e dal parco metropolitano delle colline di Napoli;
- con deliberazioni di Giunta Regionale sono stati istituiti 8 Parchi Regionali, 4 Riserve Naturali Regionali, 1 Parco Metropolitano e 2 Parchi Urbani ed individuati 106 Siti di Importanza Comunitaria, 28 Zone di Protezione Speciale e 2 Zone Umide;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell'11 novembre 2005 è stato approvato il documento denominato *Linee Guida per l'istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale*, in attuazione del dispositivo di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata L.R. 17/2003, che rappresenta un atto di specificazione delle finalità che si intendono perseguire nella realizzazione di un sistema regionale di parchi urbani e della procedimentalizzazione amministrativa da porre in essere al fine del riconoscimento di un profilo di interesse regionale.

PRESO ATTO che:

- il d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per quanto attiene alla funzione di valorizzazione dei beni paesaggistici, ha ribadito, conformemente al dettato costituzionale, la potestà legislativa concorrente delle regioni, nel contesto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, riconducendo le funzioni amministrative nell'ambito di un ordinario principio di ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività;
- alle Regioni è attribuita una competenza programmatica generale definendo le priorità dell'azione ambientale, sia in merito al coordinamento degli interventi ambientali sia in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi; in tale contesto la problematica delle aree protette in prossimità od all'interno dei sistemi urbani, è oggi divenuta un tema di importante confronto, che si affianca al dibattito sui modelli di sviluppo e sulla sostenibilità delle città e dei sistemi urbani;
- il comma 2, art. 1 della citata L.R. 17/2003 definisce come sistema dei parchi urbani di interesse regionale il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali;
- ai sensi del suddetto comma 2, art. 1, L.R. 17/2003, possono essere ricomprese nel parco urbano esclusivamente le aree individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come:
 1. aree a parco,
 2. aree verdi,
 3. aree agricole,
 4. aree archeologiche

e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica afferenti le suddette aree;

- il punto 9 delle suddette *Linee Guida*, intitolato *Attività amministrativa per la costituzione di parchi urbani* evidenzia la documentazione necessaria all'istituzione di parchi urbani di interesse regionale come di seguito specificato:
 - 1) **Delibera di Consiglio Comunale** di proposta di istituzione del parco urbano;
 - 2) **Planimetrie** generali delle aree da destinare a parco urbano in scala 1 : 10.000 o in altra scala adeguata all'estensione ed alle caratteristiche del territorio individuato come area parco, al fine di una corretta individuazione e giusta apposizione dei vincoli;
 - 3) **Relazioni tecniche** tese a fornire un quadro conoscitivo relativo al contesto generale in cui si ipotizza l'individuazione dell'area riservata a parco urbano di interesse regionale, con riferimento alle seguenti componenti e alle loro interrelazioni:
 - A. fisica;
 - B. biologica;

- C. socio-economica;
 - D. archeologica, architettonica e culturale;
 - E. paesaggistica.
- 4) **Relazione gestionale**, da cui si evincano obiettivi, strategie ed interventi da attuare, finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate.
 - 5) **Relazione urbanistica** con riguardo allo stato di compatibilità della prevista destinazione urbanistica del parco con il piano urbanistico comunale già adottato o con gli strumenti urbanistici da adottare.

CONSIDERATO che:

- il patrimonio vegetale in ambito urbano produce effetti sia sulla qualità ambientale che sulla qualità della vita dei cittadini, in termini di valori sociali, estetici e ricreativi;
- la Regione Campania è tra le regioni a più alta biodiversità e una delle più interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Pertanto, l'obiettivo principale dell'ente Regione è quello della creazione di una rete ecologica, formata non solo dai grandi sistemi dei parchi nazionali e regionali, ma anche da una connettività secondaria, attraverso la progettazione e la realizzazione di zone cuscinetto e di corridoi ecologici che mettano in relazione le varie aree protette;
- il sistema di parchi urbani di interesse regionale, specificamente normato in Campania, assume un ruolo strategico di laboratorio privilegiato per la sperimentazione di un nuovo approccio metodologico finalizzato a concretizzare azioni di sviluppo sostenibile in armonia con le vocazioni dei luoghi e con le tradizioni delle comunità locali;
- il Sindaco del Comune di Riardo (Ce), con nota prot. 1052683 del 03/12/2009, ha inoltrato alla Regione Campania formale richiesta di istituzione, sul proprio territorio comunale, di un Parco urbano di interesse regionale ai sensi della L.R. 7 ottobre 2003, n. 17, allegando la documentazione prevista dalle *Linee Guida per l'istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale* ;
- il Consiglio Comunale di Riardo (Ce), con Delibera n. 20 del 23/10/09, ha provveduto alla individuazione e perimetrazione, sul proprio territorio comunale, delle aree da destinare a Parco urbano di interesse regionale;
- gli atti e gli elaborati grafici approvati dal Comune di Riardo (Ce) di cui al precedente punto, fanno riferimento ad aree del territorio comunale compatibili con la destinazione a Parco urbano di interesse regionale di cui all'art. della L.R. 17/03;
- le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - *"Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -"* riconducono nell'ambito di competenza dei dirigenti di settore l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

ACQUISITA:

- in data 03/12/09, con nota prot. n. 1052683, la documentazione indicata dalle suddette *Linee Guida* necessaria all'istituzione di parchi urbani di interesse regionale come di seguito specificato:
 - delibera di Consiglio Comunale di proposta di istituzione del parco urbano n. 20 del 23/10/09;
 - planimetrie generali delle aree da destinare a parco urbani in scala 1 : 5.000;
 - relazioni tecniche con riferimento alle seguenti componenti e alle loro interrelazioni:
 - fisica;
 - biologica;
 - socio-economica;
 - archeologica, architettonica e culturale;
 - paesaggistica.
 - relazione gestionale;

- relazione urbanistica.

RITENUTO:

- opportuno prevedere un parco urbano nell'area del Comune di Riardo (Ce) per assolvere agli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-archeologico di tale ambito territoriale, nonché per svolgere l'importante funzione di corridoio ecologico con il Parco Regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano, Parco Regionale del Matese e la Riserva Naturale Foce Volturno-Costa di Licola;
- concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco urbano di interesse regionale del Comune di Riardo (Ce);
- dover istituire il parco urbano di interesse regionale del Comune di Riardo (Ce) ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, della L.R. 17/03;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata, di:

1. istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/2003, il parco urbano di interesse regionale del Comune di Riardo in Provincia di Caserta, compreso nei confini riportati nella planimetria allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15/12/06;
2. precisare che il parco urbano di interesse regionale del Comune di Riardo (Ce) persegue le finalità di cui alla L.R. 17/2003 e, per tutto quanto non previsto dalla citata L.R. 17/03 si applicano, per esso, le norme e le disposizioni di cui alla L.R. 1 settembre 1993, n. 33;
3. dare atto che la documentazione in originale resta depositata presso il Settore *Politica del Territorio – Servizio Aree protette metropolitane – agricoltura urbana – osservatorio regionale sulle aree naturali protette*;
4. trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla tavola riportante la perimetrazione del Parco in questione, all'Area 02 - Settore 01 – per la registrazione e l'archiviazione, ed all'Area 01 - Settore 02 - per la pubblicazione sul B.U.R.C., all'Area 16 - Settore 03 - per competenza, nonché all'Area 05 - Settore 02 -, all'Area 11 - Settore 05, ed alla III e IV Commissione Consiliare Regionale per opportuna conoscenza.

NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

1. PREMESSA

L'area del territorio del Comune di Riardo (CE), così come delimitata e riportata nella cartografia allegata, già approvata in Consiglio Comunale n° 03 del 23.02.2005 e Giunta Comunale n° 76 del 30.08.2009 è elemento costitutivo del Parco Urbano di Riardo, realizzato in attuazione del combinato disposto della legge Regione Campania n. 33 del 1 settembre 1993 *"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania"* nonché della legge Regione Campania n. 17 del 7 ottobre 2003 *"Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale"*.

Tale area è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai suoi valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali, seppur nel rispetto degli usi delle popolazioni locali e dei legittimi diritti su essa preesistenti.

L'istituzione del Parco Urbano di Riardo è subordinata al riconoscimento di interesse regionale, rimesso alle competenze della Giunta Regionale della Campania in attuazione della richiamata L.R. 17/03.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, con particolare riguardo alle previsioni di cui al d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378, al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed al d.lgs 24 marzo 2006 n. 157 in quanto compatibili con le finalità del Parco e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi derivanti da azioni di sostegno comunitarie, statali e regionali, sull'intero territorio del Parco si applicano le seguenti disposizioni.

2.1 Tutela dell'ambiente: cave e discariche.

E' vietato aprire cave ed attivare discariche ed abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia di rifiuti.

Sono vietati movimenti di terra di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati.

2.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- ☐ esercitare l'attività venatoria e catturare e danneggiare la fauna;
- ☐ introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale.

1
5
5

2.3 Raccolta di singolarità.

E' **vietata** la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Comune.

2.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' **vietato** introdurre specie vegetali estranee all'ambiente naturale. E' **vietato** raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa del suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione del Comune; è consentito lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi, ed asparagi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative.

E' **vietato** accendere fuochi;

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è **vietato** l'impianto di serre ad uso di colture di tipo intensivo;
- è **vietata** l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è **vietata** la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

2.5 Tutela delle zone boschive.

All'interno del perimetro del parco è vietato qualsiasi trattamento a ceduo del bosco, è invece consentito l'avviamento a fustaia.

E' consentita la pulizia del sottobosco purchè non troppo invasiva.

E' altresì vietato tagliare arbusti e piccoli alberi nelle zone di transizione;

E' **vietata** l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. Nel caso in cui tali interventi si rendessero assolutamente necessari per ragioni connesse a problematiche di assetto idrogeologico occorre preventiva autorizzazione del Comune e degli altri enti preposti che devono pronunciarsi entro i termini previsti dalla legge.

2.6 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' **vietato** aprire e realizzare nuove strade.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti.

E' **vietato** apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari, salvo quella di pubblico interesse. La suddetta cartellonistica deve essere comunque conforme alle tipologie previste dal regolamento

edilizio.

2.7 Infrastrutture Impiantistiche.

E' **vietato** installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (centrali eoliche e similari, elettrodotti) nonché ripetitori telefonici.

E' **vietato** realizzare bacini idrici se non quelli connessi all'anticendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali e paesaggistici.

2.8 Circolazione.

E' **vietato** circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti (Via Murro), fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.9 Infrastrutture Pubbliche e private.

E' Vietata la realizzazione di qualsiasi struttura immobiliare anche di edilizia privata all'interno del territorio del parco.

2.10 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- pali in legno con filo metallico non spinato,
- muretti a secco con pietrame locale,
- siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i 160 cm

2.10.1 Per gli interventi su strutture pubbliche ricadenti all'interno dell'area parco si fa riferimento al regolamento edilizio comunale.

2.10.2 I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a vista.

2.10.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

3. VIGILANZA.

La vigilanza sul territorio è affidata, a tutte le forze di polizia oltre che alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, nonché al nucleo di protezione civile comunale.

4. CARTOGRAFIA

La cartografia del Parco in scala 1:5.000 è depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Riardo.

COMUNE DI RIARDO
Provincia di CASERTA

COMMITTENTE:

**Amministrazione
Comunale di Riardo**

Il Progettista:

Dott. Arch. Nicola D'Ovidio
Albo Architetti Prov. di Caserta: N° 1385

OGGETTO:

**ATTIVITA' DI REDAZIONE DI ATTI TECNICI COME
STABILITO DALLA G.R. N° 1532/05 AI SENSI DEL
COMMA 5, ART. 1 L.R. 17/03, PER L'ISTITUZIONE E
PERIMETRAZIONE DEL PARCO URBANO**

Data

Visto

Scala

1:2'000

Collaboratori :

Dott. Ing.
Antonio Palmieri
Albo Ingegneri N° 2540

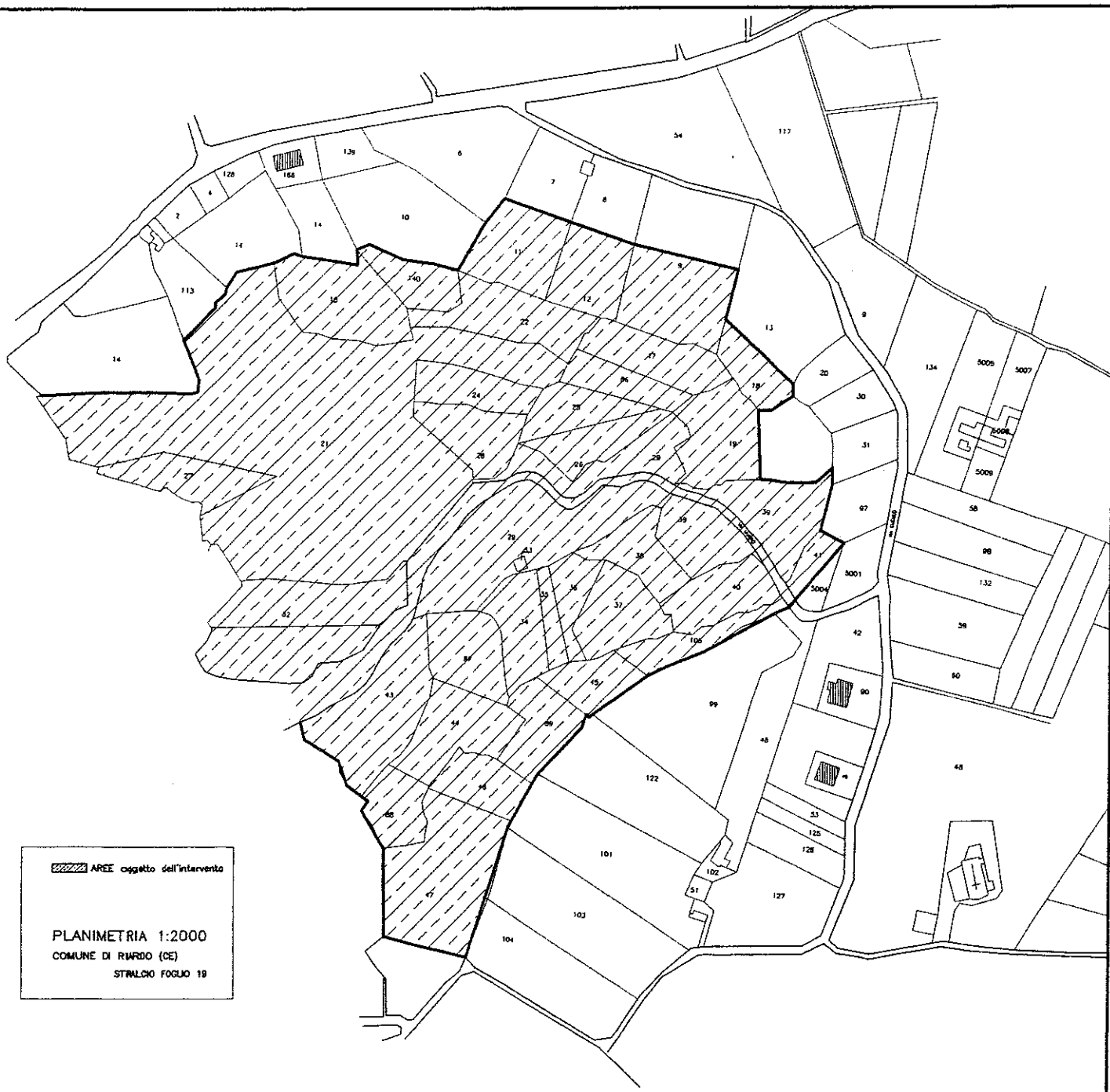
Dott. Ing.
Toni Emanuele Mezzullo
Albo Ingegneri N° 2548

TAV. N°

5

Titolo della tavola

***Stralcio catastale Foglio 19 con
individuazione dell'area
destinata a Parco***



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20091219122705+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20091219122705+01'00')
/CreationDate
(Utente)
/Author
-mark-

COMUNE DI RIARDO

Provincia di CASERTA

COMMITTENTE:

**Amministrazione
Comunale di Riardo**

Il Progettista:

Dott. Arch. Nicola D'Ovidio

Albo Architetti Prov. di Caserta: N° 1385

OGGETTO:

**ATTIVITA' DI REDAZIONE DI ATTI TECNICI COME
STABILITO DALLA G.R. N° 1532/05 AI SENSI DEL
COMMA 5, ART. 1 L.R. 17/03, PER L'ISTITUZIONE E
PERIMETRAZIONE DEL PARCO URBANO**

Data

Visto

Scala

Collaboratori:

Dott. Ing.
Antonio Palmieri
Albo Ingegneri N° 2540

Dott. Ing.
Toni Emanuele Mezzullo
Albo Ingegneri N° 2548

TAV N°

3

Titolo della tavola

Relazione Gestionale

RELAZIONE GESTIONALE

Parco Urbano: “Bosco del Borgo Medioevale di Riardo”

1. PREMESSA

L'azione dell'uomo ha trasformato in modo quasi completo gli ecosistemi naturali preesistenti, frammentandoli e lasciando solo un numero limitato di aree naturali relitte. La premessa è la seguente: la continuità dell'habitat è una condizione fondamentale per garantire la permanenza di specie su un dato territorio; occorre pertanto perseguire la realizzazione (anche attraverso l'integrazione delle aree relitte esistenti) di una rete continua di unità ecosistemiche naturali o para – naturali in grado di svolgere ruoli funzionali necessari ad un sistema complesso.

Una definizione classica di ecosistema è quella di riconoscere l'ambiente non come sommatoria di componenti, ma come sistema di relazioni tra i vari elementi costitutivi e di processi che ne determinano l'evoluzione (eco – sistema per l'appunto).

Dovendo affrontare dal punto di vista tecnico l'ambiente bosco che costituisce in questo caso un'area limitata non prendiamo in considerazione singolarmente le varie unità ecosistemiche ma si considera il complesso delle unità ambientali presenti tra loro strutturalmente e funzionalmente legate in un ecomosaico interconnesso. L'ecomosaico è la combinazione spaziale e funzionale di unità ecosistemiche fisicamente riconoscibili di ordine e grandezza inferiore: bosco immerso nella matrice agroambiente e tessuto urbano. Gli ecomosaici possono essere in equilibrio oppure no. I sistemi ambientali vengono considerati rigidi e fragili, destinati al collasso qualora qualcuno delle componenti venisse a mancare o subisse significative

alterazioni (ad esempio provocate dalla realizzazione di una nuova infrastruttura che nel nostro caso è una strada asfaltata). In realtà bisogna parlare di equilibri dinamici che comprendono necessariamente anche l'azione umana, passata e futura. La stabilità assoluta in ecologia non esiste (gli ecosistemi non sono sistemi chiusi).

2. ASPETTI GENERALI

- ☐ La superficie totale del Parco urbano è di circa ettari quindici.
- ☐ Per la gestione del Parco si farà affidamento sull'Amministrazione Comunale di Riardo, sulla Comunità Montana del Monte Maggiore e sulla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) che opera nel territorio, tramite un protocollo d'intesa che si andrà a firmare non appena la Regione avvallerà la proposta di creazione del Parco Urbano.
- ☐ Per l'attuazione di progetti pilota sarà necessario l'esproprio di ettari tre di suolo all'interno dell'area.

3. IL GOVERNO DELL'HABITAT

La nostra unità ecosistemica bosco, ben distinguibile dalla matrice ambientale in cui è immersa e cioè agrosistema e ambiente urbano (apporti di biomasse e specie animali presenti e provenienti dall'esterno), dovrà essere utilizzata come riferimento per scelte tecniche per il suo governo e di tutto il territorio. Si dovrà pertanto giungere ad una meta stabilità cioè a soddisfacenti condizioni di equilibrio dinamico tra processi naturali ed azioni umane a scarso impatto ambientale.

Una aspetto fondamentale nella trattazione degli equilibri dinamici è la comprensione dei trend evolutivi in atto e delle evoluzioni potenziali. Come governare l'evoluzione e come rendere fruibile il nostro habitat bosco?

La risposta è evidentemente funzione di due aspetti:

1. gli indirizzi culturali del governo del territorio ed in particolare la sua posizione rispetto alle possibili trasformazioni dei paesaggi esistenti;
2. le esigenze strutturali e funzionali dell'ambiente.

In primo luogo dobbiamo sottolineare il fatto che Riardo è parte integrante con il massiccio del Monte Maggiore, luogo fra i più conservati dal punto di visto ambientale della provincia di Caserta.

La vocazione del territorio è legata in modo prevalente all'agricoltura, alla gestione dei boschi, all'industria delle acque minerali, dei mobili ed all'allevamento del bestiame e trasformazione dei prodotti derivati. Si sta sempre più tendendo ad indirizzare flussi turistici verso attrattori culturali animando il borgo medievale con avvenimenti culturali e restaurando il castello e le abitazioni esistenti destinandole per l' accoglienza turistica ed al consumo di prodotti tipici e biologici. Non sono previste opere che possano perturbare il paesaggio ma anzi si tende a restaurarlo e ricomporlo.

Per quanto concerne il secondo punto è necessario un studio approfondito dell'ecomosaico ed in particolare del bosco, in parte già avviato, per determinare quali scenari funzioneranno dal punto di vista ecologico e quali no.

Determinato quindi l'indirizzo si dovrà procedere in primo luogo ad attrezzarlo nel caso in cui una frazione sarà destinata alla fruizione didattica. Si dovrà fare uso per di materiali che ben si integrano con l'ambiente, a basso impatto anche visivo come il legno per le staccionate adibite a delimitare la strada o sentieri, in pietra o breccie per la stessa strada o sentieri principali, mentre gli altri sentieri dovranno essere lasciati in terra battuta. La stessa cosa è per l'utilizzo della segnaletica orizzontale che dovrà essere in legno come anche le bacheche che dovranno contenere notizie degli habitat, della storia dei luoghi e degli usi e costumi del territorio. Le aree adibite a soste dovranno essere attrezzate con panchine e tavoli e cestini in legno.

Si dovranno definire gli ingressi che dovranno essere accessibili anche ai diversamente abili.

4. CORRIDOI ECOLOGICI DI CONNESSIONE

Negli ultimi anni vi è stato un ampio dibattito sull'opportunità di connettere zone diverse attraverso corridoi ecologici.

Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla matrice (di solito agricola) in cui si colloca, i corridoi ecologici vengono ritenuti positivi in quanto consentono alla fauna spostamenti da una zona relitta a un'altra, rendono possibili aree di foraggiamento altrimenti irraggiungibili aumentano il valore estetico del paesaggio. Diverse ricerche hanno mostrato che il ruolo dei corridoi ecologici è determinante per la dispersione di numerosi organismi.

Il corridoio più adatto al nostro lavoro ha queste caratteristiche:

nel nostro territorio agricolo verranno impiantati e ricostruiti sistemi di siepi e di fasce arboree ed arbustive (usate per la possibilità di legnatico, come confini di proprietà ecc.); oltre a costituire un percorso in senso stretto per animali che rifuggono gli spazi aperti, corridoi di questo tipo funzionano anche come sistema di rifugio per organismi che si spostano attraverso la matrice circostante (ad esempio i campi coltivati), o attraverso le linee di margine, l'ampiezza di tali elementi ne determina la natura ecosistemica: corridoi stretti sono frequentati soprattutto da specie di spazi aperti o di ecotono, mentre corridoi larghi possono ospitare specie più legate agli ambienti ombrosi ed, in generale, una biocenosi più ricca e complessa.

Saranno definiti i collegamenti con gli altri ecotoni quindi siepi miste, alberature e siepi composti da specie autoctone che fungeranno da corridoio fra l'ambiente bosco e la matrice agrosistema per la generazione di nuova biomassa, creazione di biodiversità.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20091219122034+01'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20091219122034+01'00')
/CreationDate
(Utente)
/Author
-mark-

L.R. 07-10-2003, n. 17

Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale.

Pubblicata nel B.U. Campania 13 ottobre 2003, n. 48.

Epigrafe**Art. 1 - Istituzione.****Art. 2 - Norma finanziaria.****Art. 3 - Dichiarazione di urgenza.****Art. 1***Istituzione.*

1. La regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana, individua, ai sensi delle *legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 2, comma 8*, il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da:

- a) parchi urbani;
- b) parco metropolitano.

2. Per sistema dei parchi urbani di interesse regionale si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzioni di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse

regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.

3. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.

4. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali. L'istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.

5. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui al comma 2.

7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all'esame preventivo della giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.

8. Per parco metropolitano si intende il parco urbano del comune di Napoli già denominato Parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali, la cui gestione è affidata ad un ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Al parco metropolitano così istituito possono aderire i comuni limitrofi che individuano le aree contigue con le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, su proposta del consiglio comunale interessato. La formalizzazione dell'adesione e l'integrazione degli organi di gestione sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

9. All'istituzione del parco metropolitano si provvede ai sensi della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, articolo 6.

10. Sono organi di gestione dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

11. Il consiglio direttivo è così composto:

- a) il presidente dell'ente parco;
- b) quattro rappresentanti del comune di Napoli ed un rappresentante aggiuntivo per ogni comune aderente;
- c) un rappresentante della provincia di Napoli;
- d) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente presenti sul territorio regionale;
- e) il direttore dell'ente parco che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio ai principi, alle norme e alle disposizioni della legge regionale n. 33/1993.